

REGOLAMENTO DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER ACCOGLIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI (Approvato con Delibera Consiliare n. 38 del 15.10.2018)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'inserimento di persone adulte e anziane che necessitano di ricovero in strutture residenziali. Tale necessità può presentarsi sia sotto il profilo economico che sotto il profilo assistenziale e può anche coesistere.

2. Per necessità assistenziale si intende l'impossibilità di permanenza nell'ambiente familiare di una persona adulta e/o anziana ed in relazione alla quale non è ipotizzabile alcuna altra soluzione alternativa al ricovero, che consenta di rimuovere od attenuare le condizioni di disagio.

3. Per necessità economica si intende l'impossibilità della persona adulta e/o anziana e dei soggetti tenuti nei suoi confronti a prestare gli alimenti, di farsi carico totalmente della retta di permanenza presso la struttura residenziale in considerazione delle proprie situazioni reddituali e patrimoniali.

Art. 2 - Destinatari del servizio

Gli interventi di cui al presente regolamento sono rivolti:

- a) a cittadini che risultino residenti nel territorio comunale;
- b) a cittadini stranieri ed apolidi residenti con permesso di soggiorno ai sensi della vigente normativa;
- c) a persone dimoranti o temporaneamente presenti nel territorio comunale che siano bisognose di interventi non differibili con rivalsa degli oneri sostenuti nei confronti del Comune di residenza anagrafica dell'assistito. In tal caso il Comune di residenza dovrà essere preventivamente informato e dovrà garantire adeguata copertura economica all'intervento da attivare.

Art. 3 – Requisiti d'accesso alla prestazione agevolata

1. Gli interventi e i benefici di natura economica con finalità socio-assistenziali vengono coordinati con le misure ed i criteri previsti dalla legge 328/2000 e dalla legge regionale 6/2006 e successive modifiche ed integrazioni e devono essere erogati nel rispetto dei principi di equità, imparzialità e trasparenza.

2. Il Comune interviene con un sostegno economico qualora i Servizi Sociali e/o il Comune stesso accertino la contemporanea sussistenza delle seguenti condizioni:

- l'impossibilità di permanenza della persona nell'ambiente familiare e l'inadeguatezza di ogni altra soluzione alternativa al ricovero in struttura residenziale;
- che la situazione reddituale e patrimoniale della persona e dei soggetti tenuti nei suoi confronti a prestare gli alimenti, non consenta loro di farsi carico totalmente della retta di permanenza presso la struttura residenziale;
- non essere proprietari di immobili, salvo quanto previsto dal successivo art. 5.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda

1. L'integrazione della retta da parte del Comune è subordinata alla presentazione al Servizio Sociale del Comune di apposita domanda, tramite il modulo reperibile presso lo stesso.

2. La richiesta deve essere presentata nell'ordine:

- dal ricoverando o dai tutori o dai curatori o dagli amministratori di sostegno;
- da uno o più parenti o affini, così come definiti all'articolo 7 del presente regolamento, qualora il ricoverando si trovi nell'impossibilità di farlo personalmente e non siano stati nominati il tutore o il curatore o l'amministratore di sostegno.

3. Alla domanda dovrà essere allegata:

- attestazione ISEE del ricoverando, di valore non superiore ad euro 25.000/39.000; **(VALORE CHE DEVE ESSERE DECISO DA AMM.NE)**
- dichiarazione (rilasciata dall'interessato o dai soggetti indicati nell'art. 4 del D.P.R. 445/2000) dell'esistenza ed eventuale indicazione di donatari e/o dei soggetti civilmente obbligati (elencati all'art. 433 del Codice Civile) oppure della loro assenza;
- accordi convenzionali tra il ricoverando e i soggetti tenuti ai sensi dell'art. 433 c.c., contenenti l'impegno di questi ultimi a contribuire al pagamento della retta di ricovero presso la struttura residenziale fino alla copertura dell'intero suo importo;
- attestazione ISEE dei soggetti tenuti verso quest'ultimo ai sensi dell'art. 433 c.c., all'obbligo di prestargli gli alimenti, qualora i civilmente obbligati non siano in grado di coprire, con la loro compartecipazione, l'intero costo della retta;
- dichiarazione di impegno a utilizzare per l'integrazione della retta dell'assistito le somme di cui questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità ivi comprese quelle di guerra, rendite INAIL, etc.) e/o percepisca i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;
- dichiarazioni/impegni di cui al successivo art. 5 nel caso sia proprietario di immobili;
- ogni altro documento ritenuto necessario e/o utile a stabilire le reali condizioni socio – economiche del nucleo familiare dell'interessato e dei parenti civilmente obbligati e/o documentazione concernente l'eventuale applicazione degli istituti di tutela, curatela o amministrazione di sostegno;
- dichiarazione di impegno del ricoverando e dei soggetti civilmente obbligati come previsto dall'art. 433 del c.c. e/o dei soggetti che hanno sottoscritto l'impegno alla compartecipazione della retta a comunicare al Comune qualsiasi variazione delle proprie condizioni familiari ed economiche.

4. La presentazione di quanto richiesto è elemento vincolante per l'avvio dell'istruttoria e per l'eventuale integrazione della retta da parte del Comune.

5. Il Comune verifica annualmente la validità della documentazione sopra indicata ed attestante il persistere della necessità dell'integrazione della retta e, qualora accerti un mutamento delle condizioni familiari ed economiche del ricoverato, dei soggetti civilmente obbligati come previsto dall'art. 433 del c.c. e/o dei soggetti che hanno sottoscritto l'impegno alla compartecipazione della retta, rivaluta la situazione oggetto dell'intervento.

Art. 5 - Beni immobili

1. Ai fini della compartecipazione all'integrazione della retta di ricovero da parte del Comune in presenza di beni immobili, il richiedente dovrà produrre idonea documentazione relativa al proprio patrimonio immobiliare; tale documentazione dovrà essere aggiornata in caso di avvenute variazioni.
2. Ai fini della valutazione della possibilità di compartecipazione alla spesa da parte del Comune, la persona deve:
 - a. non aver donato – negli ultimi 36 mesi - immobili o diritti reali su immobili per un valore catastale complessivo superiore ad € 10.000;
 - b. non aver ceduto a titolo oneroso – negli ultimi 36 mesi - immobili o diritti reali per un valore catastale complessivo superiore ad € 10.000;
 - c. non aver donato – negli ultimi 36 mesi - beni mobiliari del valore complessivo superiore ad € 10.000.
3. Nel caso in cui l'interessato risulti proprietario, comproprietario od usufruttuario di beni immobili e che i rimborsi ovvero i concorsi delle persone obbligate agli alimenti non risultino sufficienti alla copertura integrale dell'onere sopportato dal Comune, l'interessato dovrà costituire a favore del Comune ipoteca di 1° grado sui beni immobili fino alla concorrenza dell'importo del credito vantato. Si specifica che il valore dell'ipoteca deve essere calcolato in base all'entità della prestazione economica del Comune rapportato all'attesa di vita media del beneficiario ed al valore del bene immobile nella disponibilità del medesimo. Qualora il valore dell'ipoteca divenga insufficiente a coprire il credito nel frattempo maturato a favore dell'Amministrazione comunale o superi il termine di cui all'art. 2847 del Codice Civile, il beneficiario, o chi per esso, deve provvedere alla rinnovazione della stessa ai sensi del citato art. 2847 e seguenti del Codice Civile. A seguito dell'avvenuto versamento al Comune dell'intera somma dovuta, l'Amministrazione comunale rilascerà la liberatoria necessaria alla cancellazione dell'ipoteca. Gli oneri derivanti dall'iscrizione e/o dalla rinnovazione dell'ipoteca saranno anticipati dal Comune, salvo essere in ultimo posti a carico del beneficiario e/o suoi eredi.

Art. 6 - Ammontare della retta oggetto di compartecipazione da parte del Comune

1. L'Amministrazione comunale comparteciperà alla spesa fino ad una retta massima individuata con atto della Giunta Comunale sulla base del costo medio di strutture presenti nei comuni vicini, escluse le strutture di eccellenza.
2. Qualora, per situazioni particolari la retta dovesse superare tale valore, il Comune provvederà alla copertura della spesa per un periodo massimo di 6 mesi, durante il quale la famiglia si impegna a cercare una collocazione comunque idonea ma più economica. Qualora ciò non avvenisse, trascorso il periodo previsto, il Comune coprirà una retta massima pari all'importo individuato come sopra e l'eventuale differenza sarà coperta interamente dai familiari.
3. L'Amministrazione interverrà, in ogni caso, nel pagamento per la collocazione nel seguente ordine: in camera quadrupla, tripla o doppia. L'eventuale differenza tra il costo della camera quadrupla/tripla/doppia e quello della camera singola sarà a totale carico dell'utente; qualora, per situazioni particolari sia disponibile solo la camera singola, il Comune provvederà alla copertura della spesa per un periodo massimo di sei mesi, durante il quale la famiglia si impegna a cercare una collocazione comunque idonea ma più economica. Qualora ciò non avvenisse, trascorso il periodo previsto, il Comune coprirà una retta massima pari al costo della camera quadrupla, tripla o doppia e l'eventuale differenza rispetto al costo della camera singola sarà coperta interamente dai familiari.

Art. 7 – Criteri per la determinazione della quota di integrazione della retta da parte del Comune in presenza di soggetti civilmente tenuti agli alimenti.

1. Nella determinazione della quota di integrazione della retta, il Comune si atterrà ai seguenti criteri:

SOGGETTI TENUTI AGLI ALIMENTI

I soggetti tenuti agli alimenti, ex art. 433 c.c., sono nell'ordine:

- Il coniuge;
- I figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- I generi e le nuore;
- Il suocero e la suocera;
- I fratelli e le sorelle, germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

2. I predetti soggetti sono tenuti, mediante la stipula di accordi convenzionali tra il ricoverando ed i medesimi, a contribuire al pagamento della retta di ricovero presso la struttura residenziale nell'ordine di cui sopra, fino alla copertura dell'intero suo importo. Tali accordi dovranno essere presentati a corredo della istanza come previsto dall'art. 4 comma 2 del presente regolamento, pena l'inammissibilità della stessa, salvo i casi di urgenza disciplinati dal successivo art. 9.

3. Qualora vi fossero più soggetti tenuti agli alimenti ex art. 433 c.c., è ammissibile l'impegno al pagamento in toto dell'intera retta da parte di uno di essi.

4. Il donatario della persona ricoverata è tenuto a prestare gli alimenti al donante, con precedenza su ogni altro obbligato, a meno che si tratti di donazione fatta riguardo a un matrimonio o donazione remuneratoria, nei limiti di valore del bene ricevuto, e sempre che il bene donato sia tuttora presente nel patrimonio del donatario.

5. MODALITA' DI CALCOLO DELLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI OBBLIGATI

L'entità della compartecipazione verrà stabilita attraverso criteri che saranno approvati con separato atto dalla Giunta Comunale.

6. CASI PARTICOLARI - PLURALITA' DI PERSONE ECONOMICAMENTE DISAGIATE

Nel caso in cui le persone da ospitare in struttura residenziale siano più d'una con riferimento agli stessi obbligati, la compartecipazione sarà suddivisa in ragione del numero dei ricoveri.

Art. 8 - Revisione dell'intervento economico da parte del Comune.

1. La compartecipazione del Comune è oggetto di revisione periodica. L'Amministrazione Comunale verifica con immediatezza, qualora in possesso di evidenze di variazioni ovvero di norma annualmente, il permanere delle condizioni che hanno determinato la compartecipazione del Comune ed adotta gli eventuali provvedimenti di modifica o di revoca. A tal fine l'utente dovrà produrre al Comune annualmente l'attestazione ISEE in corso di validità per la verifica della sussistenza del diritto dell'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente Regolamento. L'utente dovrà altresì presentare un ISEE aggiornato qualora si verificassero variazioni del nucleo familiare del beneficiario. Il Comune adotta le misure necessarie al recupero delle risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso

di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie), sia nel caso di redditi acquisiti ed acquisibili attraverso la disponibilità di beni mobili ed immobili, eredità, lasciti, ecc.

Art. 9 – Ricovero in via d’urgenza

1. Qualora il ricovero sia disposto in via di urgenza, il diretto interessato, i familiari, l’Amministratore di Sostegno, il tutore o il curatore o, in loro assenza, con il supporto di una persona significativa per il ricoverato, sono chiamati a presentare la richiesta di intervento di compartecipazione completa della documentazione di cui ai punti sopraindicati entro e non oltre trenta giorni dalla data di accoglimento in struttura. In assenza non motivata o carenza non potrà essere attivata alcuna compartecipazione economica da parte dell’Ente e lo stesso agirà nei confronti dell’utente ai sensi del successivo art. 10 per il recupero delle somme anticipate. Se la richiesta di intervento di compartecipazione perviene quando il ricovero è già in atto, come nel caso in cui i costi del ricovero sono già stati sostenuti per un periodo di tempo utilizzando risorse proprie del ricoverato e/o attingendo alle disponibilità economiche dei familiari, i soggetti sopra richiamati sono tenuti a presentare la documentazione di cui ai punti sopraindicati, tre mesi prima dall’esaurimento dei fondi per il pagamento in autonomia della retta.

Art. 10 – Tempi di conclusione del procedimento

Il provvedimento di concessione o diniego dell’intervento economico è adottato di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione richiesta ai sensi del presente Regolamento. Il Responsabile del Servizio, a conclusione del procedimento, adotta il provvedimento di concessione o diniego e ne dà comunicazione al richiedente.

Art.11 – Indagini sulla veridicità delle dichiarazioni

Il Servizio competente potrà svolgere in qualsiasi momento accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ed all’autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti, mediante appositi controlli dall’autorità, presso gli istituti di credito od altri intermediari finanziari, servizi e gli uffici a ciò preposti. Qualora si verificano dichiarazioni mendaci o non conformi al regolamento si procederà secondo quanto disposto al successivo art. 12, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di legge.

Art.12 – Provvedimenti per omesse o false dichiarazioni dei richiedenti

Nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l’assegnazione della prestazione sociale agevolata, il Comune adotta nei confronti dell’utente, senza attendere l’esito della denuncia penale, provvedimento di decadenza dai benefici qualora già concessi ovvero di inammissibilità della richiesta di intervento di compartecipazione.

Art. 13 – Entrata in vigore ed adeguamento delle situazioni in essere

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della Delibera di approvazione e si applica a tutte le situazioni in essere entro 6 mesi dell’entrata in vigore del presente regolamento ed a tutti i ricoveri disposti dopo la stessa. Le persone già accolte in struttura non in grado di sostenere l’intero costo della retta di ospitalità, dovranno presentare entro e non oltre sei mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento la domanda di intervento di compartecipazione come specificato all’art. 4 del presente Regolamento. Ove non venga presentata domanda in tal senso, ovvero non ricorrano le condizioni di cui al presente Regolamento, verrà negato ogni intervento di compartecipazione del Comune al pagamento della spesa per l’accoglimento con decorrenza dalla data di approvazione del presente Regolamento.

Art.14 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni nazionali e regionali assunte in materia. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili.